

ATTO N. 587-928-1040/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

Relatore di minoranza Consigliere Paolo Crescimbeni

SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**


“

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14

***– Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”***

Approvata dalla III Commissione Consiliare Permanente il 24.4.2002


Trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale il 29.4.2002



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 aprile 2002 ha unificato la discussione sugli atti nn. 587, 928, 1040 scegliendo quale testo base l'atto proposto dalla Giunta regionale, esprimendo parere favorevole sulla proposta allegata.

Si trasmette l'atto ai fini della trattazione nella prossima seduta del Consiglio regionale, comunicando che la relazione sarà svolta per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Paolo Crescimbeni.



Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la proposta sulla quale la III Commissione Consiliare permanente ha espresso parere favorevole, consiste in alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 : "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Modificazioni tanto più significative perché avvengono all'indomani dell'entrata in vigore del Titolo V della Costituzione per cui si può ragionevolmente sostenere che la "materia caccia" rientri nella piena competenza delle Regioni, pur nel quadro normativo comunitario.


Le attuali proposte di modifica non stravolgono comunque l'assetto complessivo delineato dalla legge quadro n. 157/1992, ma cercano di portare a soluzione alcuni problemi che sono più volte emersi e che sono stati oggetto di una lunga riflessione e di un lungo confronto con i soggetti direttamente interessati: cacciatori, agricoltori ed ambientalisti.

Non mi sembra fuori luogo ricordare alcune "direttrici di marcia" necessarie per mantenere in vita un'attività venatoria compatibile con l'ambiente e la pratica agricola.

Dobbiamo infatti gestire l'ambiente come risorsa e non come "affare", battendoci contro ogni aggressione selvaggia del territorio favorendo gli interventi di ripristino e di salvaguardia.

Tutto ciò può essere raggiunto con un confronto sereno e senza fondamentalismi precostituiti.

E' mio compito comunque, quale relatore di maggioranza, dar conto del lavoro serio ed impegnativo svolto dalla Commissione con un atteggiamento responsabile e propositivo, da parte di tutti i membri della Commissione e degli altri Consiglieri




intervvenuti, nonostante nel corso dei lavori siano emerse più volte delle differenziazioni, che, ad una verifica puntuale, si sono dimostrate tutt'altro che insormontabili.

Ad un primo testo presentato il 28 marzo 2001 dai consiglieri Crescimbeni, Lignani Marchesani, Laffranco e Zaffini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (ATTO N. 587) hanno fatto seguito altri due atti aventi il medesimo oggetto ovvero il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale presentato il 7 novembre 2001 (ATTO N. 928) e la proposta del Consigliere Ripa di Meana presentata il 17 gennaio 2002 (ATTO N. 1040).

La Commissione nel rispetto delle diverse posizioni che si registrano su questa delicata materia e nella consapevolezza che il Consiglio regionale deve prestare la massima attenzione a questo settore ha organizzato il 18 gennaio 2002 una audizione con i soggetti maggiormente interessati invitando tra gli altri le Comunità montane, gli Enti parco, le associazioni venatorie, animaliste e ambientaliste, i presidenti degli ATC e le associazioni agricole, il cui resoconto integrale è stato messo a disposizione dei Consiglieri regionali.

Dopo questa fase in cui sono stati acquisiti i pareri dei soggetti che hanno partecipato all'audizione la Commissione ha avviato la discussione disponendo, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento interno, la trattazione unificata dei tre testi e accogliendo come testo base quello proposto dalla Giunta regionale.

Vista la complessità oggettiva di giungere in tempi brevi ad un testo unico e condiviso è stata nominata una Sottocommissione composta oltre che dal Presidente Bonaduce, dal Vice presidente Sebastiani, dai consiglieri Brozzi e Rossi e dal consigliere Ripa di in qualità di proponente dell'atto n. 1040, che non ha comunque partecipato ai lavori né in Commissione né in Sottocommissione, con il quale dunque il confronto si apre nell'aula consiliare.



La Sottocommissione avvalendosi della collaborazione degli Uffici dopo due sedute di lavori ha sottoposto all'attenzione della Commissione e dell'Assessore Bocci il lavoro prodotto, lasciando alla Commissione il compito di sciogliere i principali nodi politici e giuridici.


La Commissione senza sottrarsi ai suoi compiti e volendo rispondere positivamente sia alla giusta richiesta della tutela e del rispetto del territorio e dei suoi valori ambientali e di conservazione del patrimonio faunistico, si è trovata tuttavia nella condizione di dare risposte ad altre istanze altrettanto legittime di chi esercita l'attività venatoria.

Dalla discussione, come già detto precedentemente, è emerso quale fondamentale elemento di riflessione, legato alla recente riforma del titolo V della Costituzione, la necessità di valutare le problematiche nuove che si aprono rispetto alle competenze della Regione in materia di caccia.

Altra doverosa riflessione è stata quella che a circa sei anni dalla approvazione della legge 17 maggio 1994, n. 14, con la quale la Regione dell'Umbria recepiva la legge nazionale 157/94 sulla disciplina della protezione della fauna e del "prelievo venatorio" si rendeva necessaria una verifica ed una analisi della situazione legata all'attività venatoria nel suo complesso, in particolare per quanto attiene:

- l'utilizzazione e la valorizzazione del territorio;
- l'impatto della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in Umbria in relazione alla inclusione nella quota del territorio protetto delle fasce di rispetto;
- l'evoluzione del processo di decentramento delle funzioni amministrative e il ruolo ulteriore da affidare alle Province;
- la definizione e il ruolo degli A.T.C., introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 14.

Di seguito motiverò le modificazioni più significative introdotte.




Nel testo approvato dalla Commissione con l'art. 1 bis si propone una modifica non prevista dalla Giunta regionale secondo la quale nel Piano faunistico regionale devono essere previsti i criteri cui devono attenersi le Province, per l'individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio venatorio.

All'art. 2 è stata accolta la proposta di rendere omogenea la durata dei Piani faunistico venatori delle Province con quello regionale per rendere più agevole la programmazione territoriale. La Commissione propone inoltre di inserire nel comma 3 (e non come comma 7) la lettera c bis) perché sembra più logico prevedere in questa sede la norma che consente alle Province, in sede di definizione del Piano faunistico, l'individuazione delle superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini venatori e la conseguente previsione di disciplinare le aree a regolamento specifico, istituto tipico delle zone alpine, finora mai previsto nella nostra legislazione regionale. Ancora, sempre all'art. 2 è prevista la semplificazione delle procedure di notifica dei vincoli ai proprietari di fondi che ricadono in ambiti protetti.

Semplificazione che si riscontra anche nell'art. 3 che prevede lo snellimento delle procedure per l'assegnazione dei fondi destinati alle Province derivanti dalle tasse di concessione regionali, e la conseguente abrogazione dei successivi commi che stabiliscono le procedure di approvazione dei Piani faunistico venatori provinciali, ritenendo esaustive le procedure previste all'art. 5 della legge 14.

All'art. 4 viene risolta la lacuna emersa dopo l'istituzione dei Comitati di Gestione degli A.T.C. i quali non erano rappresentati in seno alla Consulta faunistico venatoria regionale, si ricorda a questo proposito che le norme per la gestione degli ATC sono state introdotte con apposito regolamento regionale n. 19 del 1995.

Con il successivo art. 5 si prevedono forme di verifica dell'attività dei Comitati degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dai Piani faunistici regionali e provinciali anche se secondo le intenzioni della Giunta regionale sarebbe opportuno intervenire per definire con maggiore precisione il ruolo e le funzioni degli A.T.C. come organi di gestione del territorio.




Uno dei punti più delicati che andavano risolti con questo atto era costituito dalla destinazione del territorio delle quote a protezione per la gestione privata della caccia e per la caccia programmata. Il nodo cruciale è rappresentato dalla quantificazione della superficie agro silvo pastorale e di conseguenza la individuazione delle quote di territorio destinato a protezione della fauna (da 20 a 25%) con l'indicazione chiara di che cosa lo costituisce, quindi la parte di territorio destinata alla gestione privata della caccia costituita dalle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie e i centri privati di riproduzione della fauna che possono raggiungere un massimo di 13 %, prevedendo così di destinare alla caccia programmata una quota di territorio non inferiore al 60 %.

Questa modifica tende a risolvere i problemi di interpretazione nella definizione della superficie destinata alla caccia, prevedendo di abbandonare il concetto restrittivo adottato dalla Regione dell'Umbria nell'individuare le aree protette e quelle in cui vige il divieto della caccia, tenendo conto della recente sentenza della Corte Costituzionale che consente di inserire nella quota destinata a protezione le aree individuate nei piani faunistici che prevedono il divieto di caccia in terreni diversi da quelli di cui all'art. 13 della legge 14/94.

Altra modifica è quella di riservare la caccia nelle aree contigue ai parchi naturali non solo ai cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, ma a tutti i cacciatori che hanno residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.

Per le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, in questo disegno di legge viene proposta la soppressione del limite minimo di ettari per la loro costituzione, pur mantenendo lo strumento del piano faunistico regionale come elemento regolatore di tutti gli ambiti territoriali di interesse faunistico.

Nel quadro di semplificazione adottato con la presente proposta legge si prevede di istituire nelle aree di scarso interesse faunistico o su terreni non utilizzati per le coltivazioni intensive, le zone di addestramento cani, regolando la materia con la



presente legge provvedendo all'abrogazione del relativo regolamento regionale 16/95 lasciando alle Province la disciplina mediante propri regolamenti.


Per ciò che concerne la dimensione degli istituti di gestione privati della caccia delle aziende agriturismo venatorie e dei centri di riproduzione della fauna vengono previste dimensioni tali che non consentano la eccessiva concentrazione in alcuni territori comunali, impedendone la costituzioni in altri, tanto più che le dimensioni troppo ridotte non consentirebbero una sufficiente redditività. Per questo motivo la Commissione propone che le singole aziende abbiano una dimensione compresa tra 200 e 500 ettari.

Su indicazione delle Province che registrano difficoltà nel definire l'interpretazione della chiusura di fondi di piccole dimensioni si provvede a dare idonee indicazioni riportando le disposizioni contenute nella legge 157/92, ricordando a questo proposito che la chiusura di fondi di grandi dimensioni è stata inserita nell'art. 13.

Altra modifica di leggero impatto, ma nell'ottica di una semplificazione delle procedure, è costituita dalla possibilità di portare la durata delle autorizzazioni di appostamenti fissi di caccia da uno a tre anni.

È stato poi accolto un emendamento del consigliere Rossi con il quale si definisce con maggiore dettaglio il concetto di appostamento temporaneo e rimovibile, e contemporaneamente vengono riviste le distanze per gli appostamenti temporanei dagli ambiti territoriali. Viene inoltre consentito il recupero della selvaggina abbattuta o ferita entro il raggio di 50 metri durante il caccia da appostamento fisso anche con il fucile carico, questo per impedire ai cacciatori di incorrere in sanzioni qualora abbandonino l'arma per recuperare appunto la selvaggina abbattuta.

Un intervento più significativo è costituito dall'articolo 16 che prevede disposizioni relative al rilascio del tesserino per l'abilitazione all'attività venatoria disponendo l'abrogazione della legge 2/79.




Viene mantenuto il parere della Commissione consiliare permanente per la definizione del calendario venatorio, proprio per mantenere il collegamento tra Giunta e Consiglio in una materia così delicata e alla luce del proficuo clima di collaborazione avuto anche in occasione della definizione della presente proposta di legge.

Al fine di riequilibrare le opportunità di caccia nei confronti di chi ha scelto la forma di caccia da appostamento fisso, e quindi una forma di caccia per certi versi svantaggiata, si propone di consentire per un massimo di dieci giornate nella stagione venatoria la caccia alla sola selvaggina migratoria.

Le modifiche della presente legge si concludono con la definizione delle modalità di rilascio dei tesserini venatori e il definitivo trasferimento delle funzioni alle Province in materia di vigilanza venatoria volontaria, mantenendo in capo alla Giunta regionale la competenza di individuare e nominare i presidenti delle commissioni preposte per il rilascio dell'abilitazioni alla vigilanza.

La Commissione ha rinviato altresì all'esame dell'aula, qualora fosse formalizzato, un emendamento del Consigliere Fasolo relativo alla possibilità di cacciare, negli appostamenti fissi ai colombacci anche l'altra selvaggina migratoria. La questione, sulla quale si registrano forti contrapposizione fra gruppi di cacciatori, si presenta estremamente delicata e a questo proposito si ricorda che in un recente passato è stata oggetto di una interpretazione autentica (l. r. 38/98). Inoltre l'argomento è stato posto solo alla fine della discussione svolta in Commissione, senza che del problema ne fosse investita la Giunta regionale, per ciò, in questa sede, mi limito solo a fornire una segnalazione di questo eventuale nodo da sciogliere.

Ancora, su richiesta del Consigliere Fasolo la Commissione ha provveduto altresì a convertire da lire in euro le sanzioni previste dall'articolo 39 della legge regionale 14/94, secondo il criterio unanimemente accolto di arrotondare le somme previste alle decine. Per cui tenuto come riferimento la somma minima, questa è stata arrotondata alla decina inferiore se minore di cinque, e quella superiore se maggiore di cinque, nel




rispetto di quanto contempla la legge regionale 15/83, ovvero la previsione del pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.

Ciò premesso, la Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla proposta, con i voti favorevoli del gruppo DS e di Forza Italia e l'astensione dei colleghi di AN, del CCD e di Rifondazione Comunista.

Mi è d'obbligo anche riferire che la Commissione non è potuta addivenire alla richiesta del Consigliere Ripa Di Meana di essere nominato relatore di minoranza in quanto l'ipotesi di un relatore esterno ai membri della Commissione non è contemplato nel nostro Regolamento.

Mi riservo in sede di replica, dopo aver ascoltato gli interventi dei Colleghi e qualora fosse necessario, di intervenire sugli aspetti più controversi in modo più puntuale.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Crescimbeni, Lignani Marchesani, Laffranco e Zaffini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 897 del 28.3.2001 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente in data 30.3.2001 (ATTO N. 587);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2797 del 7.11.2001 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente in data 8.11.2001 (ATTO N. 928);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 146 del 17.1.2002 e trasmessa alla III Commissione Consiliare Permanente in data 17.1.2002 (ATTO N. 1040);


ATTESO che in data 18 gennaio 2002 sugli atti medesimi si è svolta apposita audizione;

CONSIDERATO che quale testo base è stato scelto quello proposto dalla Giunta regionale;

ATTESO che per l'esame abbinato dei testi e per la conseguente elaborazione di una nuova proposta è stata istituita apposita Sottocommissione riunitasi il 21 e il 28 febbraio 2002;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 24.4.2002 e udite le relazioni della medesima illustrate per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Paolo Crescimbeni (ATTO N. 587-928-1040/BIS);

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 22 articoli nel testo che segue:



TESTO DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 1

(Modifiche del titolo della legge)

1. Il titolo della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così sostituito:

“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELLA CACCIA”.

Art. 2

(Modifiche dell'art. 4)

1. L'art. 4 della l.r. 14/1994 è così modificato:

a) al comma 3 la parola “triennale” è sostituita da “quinquennale”.

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità

TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE

Art. 1

(Modificazione dell'art. 3)

1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. sono aggiunte le seguenti lettere:

“m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'articolo 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lett. c bis), del comma 2 dell'articolo 2;”.

Art. 2

(Modificazioni dell'art. 4)

1. L'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:


a) al comma 3 la parola “triennale” è sostituita da “quinquennale”;

b) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori come aree a regolamento specifico”;

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità



ritenuta idonea”

c) è aggiunto il seguente comma:

“7. La utilizzazione a fini venatori delle foreste demaniali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è disposta dalle Province.”

Art. 3
(Modifica dell’art. 7)

1. L’art. 7 della l.r. 14/1994 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50% delle somme stanziare nell’anno precedente”.

Art. 4
(Modifica dell’art. 8)

1. All’art. 8, comma 1, della l.r. 14/1994, il testo della lett. d) è sostituito dal seguente:

“d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia”.

Art. 5
(Modifiche dell’art. 11)

1. L’art. 11 della l.r. 14/1994 è modificato nel modo seguente:

a) al comma 6 le parole “dalla Giunta regionale sentiti le Province e gli ATC” sono sostituite dalle parole “dalle Province sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C.”.

b) Al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

ritenuta idonea.”.

Art. 3
(Modificazione dell’art. 7)

1. L’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stanziare nell’anno precedente”.

Art. 4
(Modificazione dell’art. 8)

1. All’art. 8, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 il testo della lett. d) è sostituito dal seguente:

“d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.”.


Art. 5
(Modificazioni dell’art. 11)

1. L’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è modificato nel modo seguente:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I Comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d’intesa tra le Province sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C.”;

b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;



c) il testo del comma 8 è così sostituito:

“8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei Comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e dai piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7”.

Art. 6
(Modifiche dell'art. 13)

1. All'art. 13 della l.r. 14/94 è aggiunto il seguente comma:

“3. I piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agro-silvo-pastorale provinciale”.

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei Comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7”.

Art. 6
(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 13)

1. L'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed integrato:

a) il comma 2 è così modificato:

“2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi di estensione superiore ad un ettaro, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agro-silvo-pastorale provinciale.”.


Art. 6 bis
(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 14)

1. L'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed integrato:

a) la rubrica dell'art. 14 è così modificata:
“(Aree contigue ed a regolamento specifico)”;

b) il comma 1 è così modificato:

“1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è



Art. 7
(Modifica dell'art. 15)

1. All'art. 15 della l.r. 14/1994, il comma 2 è abrogato.

Art. 8
(Modifica dell'art. 16)

1. L'art. 16 della l.r. 14/1994 è così modificato:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, dopo le parole "sono istituite dalle Province" sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale"

Art. 9
(Modifiche dell'art. 18)

1. Il testo del comma 1 dell'art. 18 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

"1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo-venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore ad un ettaro, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 14/1994 è

esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Le Province disciplinano nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree a regolamento specifico individuate ai sensi della lett. c bis), del comma 2 dell'articolo 2";

Art. 7
(Modificazione dell'art. 15)

1. All'art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 il comma 2 è abrogato.

Art. 8
(Modificazioni dell'art. 16)

1. L'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:


a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, dopo le parole "sono istituite dalle Province" sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale".

Art. 9
(Modificazione dell'art. 18)

1. L'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo-venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500, salvo deroga nei casi di comprovata impossibilità tecnica.".



aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Le Province possono autorizzare, per motivate esigenze tecniche, in deroga al comma 1, distanze tra ambiti territoriali inferiori ai cinquecento metri fino ad un minimo di trecento”.

Art. 10

(Modifica ed integrazioni dell'art. 19)

1. L'art. 19 della l.r. 14/1994 è così modificato ed integrato:

a) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili”.

b) al comma 2 le parole “a distanza non inferiore a 500 metri dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17”, sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali”.

Art. 11

(Modifiche ed integrazioni dell'art. 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 14/94, è così modificato:

a) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le norme dell'apposito regolamento regionale”.

Art. 10

(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 19)

1. L'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed integrato:

a) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.”;

b) al comma 2 sono soppresse le parole “a distanza non inferiore a 500 metri dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali”.


Art. 11

(Modificazioni dell'art. 20)

1. L'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dell'apposito regolamento regionale.”;



2. Il testo del comma 2 è così sostituito:

“2. L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ha cento e superiore ad ettari trecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17. Alle aziende agriturismo venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province a singoli comprensori o comuni”.

Art. 12
(Integrazione dell'art. 21)

1. Al comma 3 dell'art. 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente periodo:

“La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con muro, rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 m”.

2. All'art. 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La superficie dei fondi chiusi di estensione superiore ad un ettaro fa parte della quota di superficie agro-silvo-pastorale destinata a protezione di cui all'articolo 13”.

Art. 13
(Modifica dell'art. 24)

1. All'art. 24, comma 6 della l.r. 14/1994, le parole

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ettari duecento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17. Alle aziende agriturismo venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni.”;

c) al comma 2 bis sono soppresse le parole “con il divieto assoluto di caccia”.


Art. 12
(Integrazione dell'art. 21)

1. All'art. 21, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è aggiunto il seguente periodo:

“La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.”

Art. 13
(Modificazione dell'art. 24)

1. All'art. 24, comma 6 della legge regionale 17



“per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole “per tre anni”.

Art. 14
(Integrazione dell'art. 26)

1. All'art. 26 della l.r. 14/1994, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento fisso, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di 50 metri dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico”.

maggio 1994, n. 14 le parole “per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole “per tre anni”.

Art. 13 bis
(Modificazioni dell'art. 25)

1. L'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

a) il comma 1 è così modificato:

“1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili.”;

b) Il comma 2 è così modificato:

“2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'articolo 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso.”.

Art. 14
(Integrazione dell'art. 26)

1. All'art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:


“5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di 50 metri dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico”.

Art. 14 bis
(Modificazione all'art. 27)

1. All'art. 27, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti parole “Giunta regionale”.

Art. 14 ter
(Modificazione dell'art. 28)

1. All'art. 28, il comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:



Art. 15

(Modifica dell'art. 29)

1. All'art. 29 della l.r. 14/1994, le parole "la Giunta regionale autorizza" sono sostituite dalle seguenti "le Province autorizzano".

Art. 16

Integrazione del Titolo V

1. AL TITOLO V - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA della l.r. 14/1994, prima dell'art. 31, è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis

(Abilitazione all'attività venatoria)

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione alla attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.

"1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato articolo 19."

Art. 15

(Modificazione dell'art. 29)

1. All'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole "la Giunta regionale autorizza" sono sostituite dalle seguenti parole "le Province autorizzano".

Art. 16

(Integrazione del Titolo V)

1. AL TITOLO V - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prima dell'art. 31, è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis

(Abilitazione all'attività venatoria)


1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione all'attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.



4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio".

Art. 17

(Modifiche e integrazioni all'art. 32)

1. L'art. 32 della l.r. 14/1994 è così modificato:

a) al comma 1 le parole "e previo parere della competente Commissione Consiliare permanente" sono soppresse;

b) Dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria".

c) a comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." è aggiunto il seguente periodo: "Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì".

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 18

(Modifiche dell'art. 34)

1. L'art. 34 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

"Art. 34

(Tesserino venatorio)

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività

4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio".

Art. 17

(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 32)

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall'art. 1, lett. i) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 è così modificato ed integrato:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.";

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.".

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 18


(Modificazione dell'art. 34)

1. L'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito:

"Art. 34

(Tesserino venatorio)

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività



venatoria di cui all'articolo 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente".

Art. 19
(Modifiche dell'art. 35)

1. Al comma 1 dell'art. 35 della l.r. 14/1994, le parole "dalla Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio integrata" sono sostituite dalle seguenti "dalle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle Province, integrate".

Art. 20
(Modifica dell'art. 36)

1. La rubrica e il testo dell'art. 36 della l.r. 14/1994, sono così sostituiti:

"Art. 36
(Preparazione e aggiornamento)

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari".

venatoria di cui all'articolo 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente".

Art. 19
(Modificazione dell'art. 35)

1. All'art. 35, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole "dalla Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio integrata" sono sostituite dalle seguenti parole "dalle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle Province, integrate".

Art. 20
(Modificazioni dell'art. 36)

1. La rubrica e il testo dell'art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono così sostituiti:


"Art. 36
(Preparazione e aggiornamento)

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari".

Art. 20 bis
(Modificazioni dell'art. 39)

1. L'art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e



dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da €210 a €1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €410 a €2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da €25 a €150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €50 a €300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da €100 a €600;


f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da €50 a €300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da €210 a €1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art.19, sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da €150 a €900;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da €100 a €600;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio



1992, n 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da €25 a €150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da €50 a €300;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €100 a €600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da €150 a €900;


p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €260 a €1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella



caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 30 e successive modificazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da €50 a €300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da €100 a €600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da €10 a €60;


v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 30 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da €10 a €60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva: da €150 a €900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da €50 a €300,



ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da €25 a €150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da €50 a €300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da €100 a €600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da €210 a €1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attuazione di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;


ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da €50 a €300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da €10 a €60;

nn) sanzione amministrativa da €50 a €300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:



I) Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;


- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 30 e successive modificazioni e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di «proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca». I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il



Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 18 della l.r. 14/1994 non si applicano agli ambiti territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 – DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 14/1994, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a cinquecento metri dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dai parchi e dalle aree naturali protette, nonché dalle foreste demaniali in cui è vietata la caccia.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti di superficie di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 14/1994, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 30 giugno 2002.

trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili”.


Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. L'art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 – DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti”.

2. Alle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

3. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.



**Art. 22
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) la l.r. 11 gennaio 1979, n. 2;
- b) la l.r. 3 agosto 1984, n. 33;
- c) il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;

2. Le disposizioni del Regolamento regionale 16/1995 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

**Art. 22
(Abrogazioni e modificazioni di norme)**

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;
- b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;
- c) il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;
- d) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 le parole "cinghiali e nutrie" sono sostituite dalle seguenti: "cinghiali, nutrie e corvidi".

3. Le disposizioni del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.